

Comunità di Sant'Egidio

ANALISI E PROPOSTE PER EVITARE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEI ROM

- Il problema è legato ai punti c) e d) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (quella per Roma è l'Ordinanza n. 3676):

c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;

1. I “rilievi segnaletici” non sarebbero di per sé “le impronte”. Potrebbero limitarsi ad essere “fotografici” e anagrafici (come già fatto nel ‘95 *dal Comune di Roma*). Siamo contrari ai rilievi dattiloscopici dei minori. Sarebbe una pratica umiliante e degradante, inutile al fine della definizione del rapporto di parentela; peraltro se fatta come previsto ora esclusivamente verso i minori rom risulterebbe discriminatoria.

Prima di tutto, riguardo all'ordinanza .3676 del 30.5.2008, basta ricordare che qualsiasi censimento si fonda sull'identità di cui ogni persona può e deve dar conto, in via ordinaria, esibendo su richiesta i documenti di cui è fornito, idonei appunto ad attestarne l'identità. Questo atto, per chiunque, è sufficiente ad attestare l'identità, al punto che persino una persona indagata può essere sottoposta a rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici solo “*ove occorra*” (art. 349 comma secondo c.p.p.) ed è comunque necessaria una specifica autorizzazione del magistrato quando questi rilievi assumano carattere invasivo (comma secondo bis).

Se dunque l'obiettivo è veramente solo quello di fare un censimento, sarà sufficiente chiedere agli adulti di esibire i propri documenti di identità personale e, per i minori sui quali esercitano la potestà, di dichiararne l'identità anche avvalendosi degli atti formati in Italia (in particolare quelli di nascita che costituiscono la grande maggioranza dei casi dei minori nomadi ormai almeno di seconda generazione). Qualsiasi genitore infatti non è tenuto a richiedere documento d'identità del proprio figlio, se non a fini particolari (ed esempio l'espatrio), mentre rientra nella sua responsabilità il fatto di attestarne, e con i mezzi idonei provarne, l'identità.

2. Il REGOLAMENTO (CE) N. 380/2008 DEL CONSIGLIO dell'Unione Europea del 18 aprile 2008, citato dal Ministro a giustificazione del provvedimento, vede la seguente affermazione: “Il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall'età di sei anni”. Ma il regolamento riguarda soltanto i cittadini non europei i cosiddetti “extracomunitari” ed è finalizzato

esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno. Peraltro non è ancora applicato dall'Italia. Attualmente infatti, per il rilascio del permesso di soggiorno individuale vengono prese le impronte ai minori ultraquattordicenni.

Quando il Ministero dell'Interno prescrive “*l'identificazione ed il censimento delle persone, anche minori d'età*” presenti nei campi nomadi attraverso i rilievi segnaletici (ordinanza n.3676 del 30.5.2008 al p.2 lett.c), giustificando poi questa modalità con l'attuazione del Regolamento (CE) n.380/2008 del 18 aprile 2008, accosta questioni e disposizioni normative del tutto diverse, senza alcuna finalità comune, e in tal modo non esclude, ma anzi conferma, la valenza discriminatoria che la prima disposizione assume quando viene dettata specificamente per un gruppo etnico come i rom. Con la finalità del censimento non ha nulla a che vedere “*Il rilevamento delle impronte digitali (considerato) obbligatorio a partire dall'età di sei anni*” dall'art. 4 ter del Regolamento (CE) n.380 / 2008.

Infatti l'ambito di applicazione del Regolamento è l'istituzione di un “*modello uniforme per i permessi di soggiorno*” tra i paesi comunitari; quindi il Regolamento, che lascia alle normative nazionali la definizione dell'età minima richiesta per il rilascio del titolo di soggiorno, troverà applicazione solo dal momento in cui questa normativa prevede il rilascio.

Solo allora sarà necessario procedere ai rilievi indicati dalla disposizione richiamata che pertanto riguarda tutti i cittadini non comunitari titolari di autonomo permesso di soggiorno, quindi, nel caso dei minori, quelli almeno ultraquattordicenni.

Non riguarda invece i minori di nazionalità non comunitaria e di età inferiore ai quattordici anni, non riguarda i comunitari che non sono compresi nell'ambito di applicazione del Regolamento, neppure riguarda, evidentemente, i cittadini italiani.

Andrebbe aggiunta un'altra specificazione : la finalità del Regolamento non è un regime differenziato, ma il suo contrario.

Non un sistema di rilievi particolarmente affidabile di cui sarebbero destinatari i soli cittadini extracomunitari, quanto piuttosto un approccio coerente dell'UE “*per quanto riguarda identificatori biometrici o dati biometrici, che porterebbero a soluzioni armonizzate per i documenti di cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi di informazione*” (quinto considerando del Regolamento).

Per applicare correttamente il Regolamento, bisognerebbe quindi rapidamente estendere lo stesso sistema di rilievi anche ai cittadini degli stati membri.

3. Poiché moltissimi minori rom sono nati in Italia e quindi risultano registrati presso gli uffici anagrafici, sono facilmente “*identificabili*” come del resto tutti coloro che nascono in Italia. Per i minori non nati in Italia in genere i genitori sono in possesso dei certificati di nascita internazionali o sono inseriti nei passaporti dei genitori. Si possono presentare dei casi in cui non si ha nessun documento e “*nei casi estremi di difficoltà ad accertare l'identità di taluni minori, si potrebbe ricorrere ai rilievi segnaletici autorizzati dal giudice minorile prima dei 14 anni.*” (come già è previsto nel caso di alcuni minori “*non accompagnati*” sempre per gli *ultraquattordicenni*).

basta ricordare che qualsiasi censimento si fonda sull'identità di cui ogni persona può e deve dar conto, in via ordinaria, esibendo su richiesta i documenti di cui è fornito, idonei appunto ad attestarne l'identità. Questo atto, per chiunque, è sufficiente ad attestare l'identità, al punto che persino una persona indagata può essere sottoposta a rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici solo "ove occorra" (art. 349 comma secondo c.p.p.) ed è comunque necessaria una specifica autorizzazione del magistrato quando questi rilievi assumano carattere invasivo (comma secondo bis).

Se dunque l'obiettivo è veramente solo quello di fare un censimento, sarà sufficiente chiedere agli adulti di esibire i propri documenti di identità personale e, per i minori sui quali esercitano la potestà, di dichiararne l'identità anche avvalendosi degli atti formati in Italia (in particolare quelli di nascita che costituiscono la grande maggioranza dei casi dei minori nomadi ormai almeno di seconda generazione). Qualsiasi genitore infatti non è tenuto a richiedere documento d'identità del proprio figlio, se non a fini particolari (ed esempio l'espatrio), mentre rientra nella sua responsabilità il fatto di attestarne, e con i mezzi idonei provarne, l'identità.

4. Perché procedere a questo tipo di identificazione per chi possiede documenti? Sarebbe inutile e discriminatorio: i cittadini italiani che vivono nei campi con documenti d'identità, perché dovrebbero essere identificati in altro modo?

I cittadini stranieri in possesso di documento e permesso di soggiorno, (a cui già sono state rilevate le impronte al momento del rinnovo), perché identificarli in altro modo? C'è il rischio di ricorsi interni ed alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per discriminazione.

La prescrizione di rilievi obbligatori connessi all' "identificazione ed il censimento delle persone, anche minori d'età" è chiaramente discriminatoria.

Secondo l'art. 2 n.2 della Direttiva 2000 / 43 del 29 giugno 2000, recepita dal D. Lgs. 9 luglio 2003 n.215, "Sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza o origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga".

I soggetti destinatari dell'ordinanza ministeriale sono individuati su base etnica : i rom, adulti o minori, presenti nei campi nomadi, diversi per cittadinanza (italiani, comunitari e non) unificati solo dall'appartenenza ad un gruppo a connotazione etnica.

Sono sottoposti ad una pratica – apparentemente finalizzata al censimento – discriminatoria perché certamente meno favorevole : solo per loro non valgono le regole ordinarie con cui qualsiasi persona dichiara e prova le proprie generalità, solo per loro vale un sospetto generalizzato di inaffidabilità che rende per disposizione indifferenziata dell'autorità ministeriale sempre necessari i rilievi segnaletici.

Particolarmente evidente la discriminazione nel caso dei minori rom : estesi i rilievi solo in base alla loro appartenenza etnica anche agli infraquattordicenni, cui nessun titolo di soggiorno viene mai rilasciato, ed agli ultraquattordicenni comunitari ed italiani, che di nessun titolo di soggiorno hanno necessità.

In contrasto evidente anche con il Regolamento (CE) n.380 / 2008 che all'art. 4 ter prevede la necessaria conformità della procedura per acquisire i rilievi alle "norme di garanzia previste dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dalla convenzione delle nazioni unite sui diritti del fanciullo".

Per escludere qualsiasi esito anche solo obiettivamente discriminatorio nei confronti dei minori, quanto meno nell'accezione della discriminazione indiretta fatta propria dalla

Direttiva 2000 / 43 del 29 giugno 2000, per i minori, tenuto conto della loro particolare vulnerabilità, deve essere rigorosamente applicato il principio di armonizzazione delle discipline previsto al quinto considerando del Regolamento (CE) n.380 / 2008 : gli identificatori biometrici possono essere loro applicati solo quando fossero applicati effettivamente a tutti i minori, senza distinzioni di cittadinanza ed ancor meno di appartenenza etnica.

5. C'è poi la realtà di chi è “irregolare”: siamo preoccupati soprattutto per quel gruppo di ex jugoslavi, presenti in Italia da varie decine di anni, che per vari motivi non sono in possesso di un permesso di soggiorno. Il principale motivo è la mancanza di un passaporto (principale motivo che ne impedisce di fatto anche l'espulsione) dovuta al fatto che le nuove entità statuali nate dalla dissoluzione della Jugoslavia non li riconosce come propri cittadini. Sulla carta essi possono “essere destinatari di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione” (e peraltro già lo sono, avendo diversi di loro già ricevuto provvedimenti di espulsione; avendo già alcuni di loro vinto i ricorsi alle espulsioni – senza ricevere però un permesso di soggiorno; avendo già, una parte di loro, passato 60 giorni nei Cpt per poi essere rimessi in “libertà”).

Ecco: coloro che si trovano in questo “limbo” hanno il timore che partecipare al “censimento” possa voler dire un nuovo provvedimento di espulsione e magari un trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione . In questo caso qualcuno potrebbe provare a sottrarsi al “censimento”. Molti invece sperano che questa possa essere una strada per “emergere” e regolarizzare la propria presenza e quindi parteciperebbero “volentieri”. Quale la realtà tra le due? Si potrebbe prevedere il rilascio di permessi di soggiorno “umanitari” o una speciale commissione per l'accertamento dello status di apolide.

Ci pare che quella dei rilievi dattiloscopici sia una risposta sbagliata a problemi veri e gravi, che richiederebbero misure di altro segno ed una ben maggiore sollecitudine.

È urgente, ad esempio, dare una identità giuridica, ricostruendone la storia, a molti rom di origine slava nati o cresciuti in Italia senza poter godere della effettiva protezione diplomatica di alcun paese e privi di alcuna cittadinanza, impossibilitati a svolgere un lavoro regolare a causa della mancanza dell'autorizzazione al soggiorno, pur non essendo espellibili in nessun altro luogo al di fuori dell'Italia.

Per risolvere molte gravi situazioni di incertezza giuridica, sarebbe quindi opportuno procedere a “rilievi segnaletici” che diano piuttosto luogo al rilascio di lettere di riconoscimento provviste della foto del titolare, le quali sostituiscano temporaneamente i documenti di identità mancanti e diano titolo per la richiesta del permesso di soggiorno a coloro che siano ormai stabilmente presenti in Italia e dunque giuridicamente inespellibili, benché molti di loro siano già stati destinatari di provvedimenti di rimpatrio, peraltro illegittimi ed impossibili a realizzarsi

Immaginare operazioni di “censimento” delle popolazioni rom e sinte fondate su un approccio inutilmente aggressivo e discriminatorio ne comporterà il fallimento, inducendo molti a sottrarsi e ostacolando la predisposizione delle necessarie risposte a quella situazione di emergenza che non è certo il frutto di avvenimenti recenti, ma l’esito di lunghi decenni di assenza delle istituzioni su di un terreno di grave emarginazione sociale e culturale

6. Il provvedimento viola diversi articoli della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il **20 novembre del 1989** a New York ed entrata in vigore il 2 settembre 1990.
L’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. Art. 2 “Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”.

La Comunità di Sant’Egidio ha diverse idee e proposte sulle altre questioni chiave dell’”emergenza”: **scolarizzazione dei minori e alfabetizzazione degli adulti, habitat, lavoro**, anche con il coinvolgimento diretto di Rom e Sinti (che riteniamo indispensabile), ma riteniamo che il primo punto da chiarire sia quello di *chi* farà parte del “patto”, consapevoli della grande opportunità di poter chiarire la posizione di moltissime persone (soprattutto ragazzi e bambini) senza nazionalità.